

04828

ref. n° 3728 / 10

SENTENZA N.

R.G. n. 13778/2007

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
20 APR. 2010
RICHIESTA...
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI
EURO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
sezione sesta civile

Il giudice istruttore dott.ssa Alda M. Vanoni in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al numero sopraindicato, promossa in primo grado con citazione notificata il 19.2.2007 e decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 14.1.2010

da

... A s.r.l. in persona dell'a.u. ... Co., rappresentata e difesa dagli avv.ti C ... i e ... ni presso i quali ha eletto domicilio in Milano, piazza ... giusta procura in margine all'atto di citazione

attrice

nei confronti di

NK s.r.l. in persona dell' d. Ni a K, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Remus e Ettore Caruso, presso il secondo dei quali ha eletto domicilio ... piazza ... giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

convenuta

avente ad oggetto: licenza d'uso di marchio sulle seguenti conclusioni:

per l'attrice: come da verbale 14.1.2010 All. A)

per la convenuta: come da verbale 14.1.2010 All. B)

M



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZ. I CIVILE

Presidente Dott. [redacted] VANONI

R.G. N. 13778/07 ud. 14/01/2010

NON CANTO
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
A FAVORE CONVENUTO
26 APR. 2010
RICHIESTA N.
COPIA CONFORME
CONSENZA
APPLICARE
EURO

Nella Causa promossa da

A s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G... ed A. o Z...

contro

NK s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Remus ed Ettore

Caruso

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

La parte attrice, in persona del legale rappresentante Amministratore Unico sig.ra Si... ut supra rappresentata e difesa, precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e prese le declaratorie necessarie ed opportune:

- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto concluso in data 28/10/2004 tra A s.r.l. e NK s.r.l. per fatto e colpa esclusivi di quest'ultima e per l'effetto
- condannare NK s.r.l. al pagamento in favore di A s.r.l. della somma di euro 300.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione fino al saldo, o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche previa eventuale liquidazione in via equitativa (con particolare riferimento alla misura del danno all'immagine), a titolo di risarcimento del danno patito;
- in via istruttoria, ammettersi prova testimoniale, premessa la formula di rito, sulle circostanze capitolate con numeri d'ordine 1, 2, 3, 4, 5, 7

Alle

LANO
BIBLIOTECA

della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. indicando quali testimoni i sigg.ri M : Bj , Lu Ga), M: i Ij , ed a prova contraria, con i medesimi testi, sui capitoli dedotti da parte convenuta ed eventualmente ammessi.

con vittoria di diritti, spese ed onorari.

e

Procuratore legale
 Via Vittorio Emanuele II n. 31
 Tel. 030/3755112 - Fax 030/3778700
 25122 BRESCIA

STUDIO LEGALE
CARUSO
 P.zza Castello, 18-20121 MILANO
 Tel. 02/8054023 R.A. - Fax 8054884
 Partita IVA 10231750158

TRIBUNALE DI MILANO

Foglio di precisazione delle conclusioni

nell'interesse della NK s.r.l. con gli avv.ti Luigi Remus e Ettore Caruso

RG 13778
 Sez. 1^a Ci
 GI dott. V
 ud. 14.1.20

- CONVENUTA -

contro

la A.s.r.l. con gli avv.ti G ni l; s A s Zi i

- ATRICE -

La NK s.r.l. assume le seguenti

CONCLUSIONI

- favore di spese, ivi compresa cpa e contributo forfettario non accettato il contraddittorio su nuove domande od inversione di oneri probatori, respingersi ogni domanda *ex adverso* proposta;
- revocarsi l'ordinanza adottata il 1 Aprile 2008 laddove ed ammette il capitolo numero d'ordine 6, proposto dall'attrice alla memoria depositata il 4 Ottobre 2007 con l'escussione dei testi ivi indicati, vuoi perché inammissibile, vuoi perché intempestivo il deposito anzidetto e non accoglie le prove per interpellato e testi dedotte dalla convenuta a memoria (seconda) ex art. 183 c.p.c.;
- revocarsi l'ordinanza adottata il giorno 11 Giugno 2008 laddove consente l'escussione della teste M, s l;

Alle

Brescia, 11 gennaio 2010
 avv. Luigi Remus

Milano, 11 gennaio 2010
 avv. Ettore Caruso

0303750512

ANC
4884

13778
1^a Cir
ott.
14.1.20



Il presente fax è conforme all'originale trasmesso dall'avvocato Luigi Remus che a tal fine lo ha sottoscritto, ed a tal fine è altresì sottoscritto dall'avvocato Ettore Caruso agli effetti della L. 7 giugno 1993 n. 183.

Brescia, 11 gennaio 2010

avv. Luigi Remus

Milano,

avv. Ettore Caruso



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice A s.r.l. lamenta l'inadempimento della convenuta NK s.r.l. alle obbligazioni scaturenti dal contratto di licenza d'uso del marchio E C concluso tra le parti in data 28.10.2004 e chiede accertarsi l'intervenuta risoluzione, con condanna della convenuta concessionaria al risarcimento dei danni indicati in € 300.000. NK protesta di aver fatto il possibile per dare esecuzione al contratto, afferma che le parti hanno concordemente risolto il contratto per mutuo consenso, nega la sussistenza di nesso causale tra gli affermati inadempimenti e il danno, di cui contesta, in ogni modo, la quantificazione.

Alla prima udienza 19.6.2007 sono stati assegnati su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183-6° comma c.p.c.; il deposito della seconda memoria da parte attrice in data 4.10.2007 è tardivo, essendo il 3.10.2007 un mercoledì. Non rileva, in contrario, il fatto che il 16 settembre fosse di domenica; la proroga al primo giorno seguente non festivo è prevista solo per "il giorno di scadenza" (art. 155 3° comma c.p.c.) mentre "i giorni festivi si contano nel termine" (2° comma); la sospensione feriale è, appunto, una sospensione dei termini in corso che riprendono a decorrere dal 16 settembre, senza alcuna "scadenza" intermedia. La tardività della seconda memoria dell'attrice è stata tempestivamente eccepita dalla difesa convenuta con la terza memoria. La memoria istruttoria dell'attrice ha riproposto testualmente il capitolo già formulato con l'atto di citazione; la richiesta e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183-6° comma si sovrappongono tuttavia alle istanze istruttorie dell'atto introduttivo, sostituendone l'efficacia.

Il capitolo ammesso, su cui è stata esperita istruttoria orale, non era dunque ammissibile e la sua ammissione è revocata con la presente sentenza; il giudice non ha ritenuto di esercitare il potere officioso di cui all'art. 281 *ter* c.p.c. La causa viene dunque decisa sulla sola istruttoria documentale.

Il contratto 28.10.2004, nel fusto che entrambe le parti hanno prodotto, prevede (clausola 11) la durata di un solo anno, con riguardo a due stagioni, autunno-inverno 2005 e primavera-estate 2006; la lettera 25.10.2006 di A (doc. 8 attrice, 16 convenuta) comunica dunque "l'intervenuta risoluzione" per (asserito) inadempimento della licenziataria di un rapporto contrat-

tuale ormai fisiologicamente concluso. La domanda di risoluzione ex art. 1458 c.c. non risulta tempestivamente e correttamente proposta. Non vi dunque spazio per una pronuncia (anche solo dichiarativa) sulla risoluzione.

L'attrice addebita a inadempimento della controparte il fatto che la licenziataria NK non abbia promosso la diffusione dei prodotti – biancheria per la casa e la tavola – con il marchio EI, abbia unilateralmente deciso di mettere in produzione solo parte della collezione autunno-inverno 2005 e di annullare in toto la collezione primavera-estate 2006, abbia mancato la consegna degli articoli già ordinati ed acquistati dai clienti finali, e ciò in violazione degli obblighi che sarebbero derivati alla licenziataria dal contratto 28.10.2004; chiede il ristoro dei conseguenti danni. E' estraneo all'atto di citazione ogni profilo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e la relativa trattazione in sede di comparsa conclusionale appare inammissibile ampliamento della *causa petendi*.

Non si rinviene del testo contrattuale alcun obbligo della licenziataria di promuovere la diffusione del marchio né di mettere sul mercato un determinato quantitativo di beni con il marchio licenziato; il contratto autorizza NK ad utilizzare – per i prodotti, nel periodo, nel territorio indicati – il marchio EI e pone a suo carico il pagamento delle *royalties*, senza alcuna pattuizione di minimo garantito né di fatturato minimo. Va osservato che talune clausole (cfr. punti 4 c), 4 g), 8) sembrano riferite a un contratto di durata pluriennale, laddove le parti avevano voluto vincolarsi solo per un anno, ossia due "stagioni".

Tra gli obblighi assunti da NK vi è anche quello di "rispettare scrupolosamente i termini di consegna concordati con i rivenditori", con la precisazione che "la mancata consegna di merci in misura superiore al 15% di ordini confermati, con esclusione degli annullamenti pervenuti direttamente dai rivenditori, conferisce alla licenziante la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 14 lettera c)". Tale formulazione permette di ritenere positivamente la sussistenza di un obbligo della licenziataria di dare corso, con puntuale consegna, agli ordini "confermati". Il termine usato dalle parti implica un'adesione della licenziataria all'ordine ricevuto dal rivenditore; pur senza ritenere che le parti abbiano voluto riferirsi a una formale conferma d'ordine per iscritto,

atteso il campo merceologico in cui ci si muove, rimane che la "conferma" di un ordine è qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto al puro e semplice "ricevimento" dello stesso.

La violazione di tale obbligazione costituisce una delle doglianze dell'atto di citazione (cfr. pagg. 3, 7). Gli elenchi (docc. 5 attrice, 13 convenuta) che la stessa NK ha inviato a A, e su cui l'attrice fonda la suddetta domanda, non sono tuttavia univoci nel definire gli ordini, non precisando se siano stati solo ricevuti ovvero anche, seppur informalmente, confermati. Di tale profilo l'attrice non si dà carico, neppure nelle sue istanze istruttorie. Non ritiene pertanto questo giudice che si sia raggiunta la prova dell'inadempimento di NK a tale obbligo, non risultando l'adesione, o la conferma, di NK a tali ordinativi.

Conclusivamente, le domande proposte dall'attrice vanno respinte.

Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate a favore della convenuta in complessivi € 16.473,77 di cui € 10.000 per onorari, € 4.470 per diritti, € 1.809,75 per spese forfettarie e € 194,02 per esborsi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, revocata l'ammissione del sesto capitolo dedotto dalla difesa attrice con la memoria istruttoria depositata li 4.10.2007, rigetta le domande proposte dall'attrice A s.r.l. nei confronti della convenuta NK s.r.l. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese del grado, come sopra liquidate in complessivi € 16.473,77, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, li 15 aprile 2010

il giudice


(dott.ssa Alda M. Vanoni)

Alda M. Vanoni

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1° CIVILE
DEPOSITATO 0001

★ 19 APR. 2010 ★

CANCELLIERE CI
Angela Berberio



REPUBBLICA ITALIANA - In nome della legge - Comandiamo
 a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a
 chiunque sia di mestiere d'esecuzione il presente titolo,
 al Pubblico Ministero, ai carni assistenti e a tutti gli Ufficiali
 della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
 legalmente richiesti.

La presente prima copia esecutiva è conforme all'originale e
 si rilascia a favore de OOO SOLLICITATA

Milano, 29 APR. 2010



IL CANCELLIERE
 IL CANCELLIERE
 Dr. Roberto Primavera

di
 re-
 di
 la
 n
 o
 o
 r
 .

VO
 |
 ★
 |